

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 25-06-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 18:30, presso il piano terra dell'edificio scolastico "Giovanni Paolo II" sito in via G. Leopardi, snc, attuale sede del Comune di Monsampietro Morico, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Gualtieri Romina	P	GRECI SIMONE	P
FELICIONI VINCENZO	P	ANTOLINI ROMANO	P
TIBURZI UGO	P	FERMANELLI TARCISIO	P
ANTONINI ANITA	P	PERUGINI ROBERTO	A
GIDIUCCI LORENZO	P	FERMANELLI FRANCESCA	A
D'ANGELO ROMINA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TRAVAGLINI RINALDO.

Il Signor Gualtieri Romina, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'argomento di cui in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. (Legge di stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la IUC, disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di Tari;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

VISTA la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

VISTA la Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);

VISTA la Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la Tari ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

ATTESO che, con Circolare n. 1/DF del 20/11/2017 del MEF, è stato attestato che:

- Ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 27/12/2013, n. 147 "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27/04/1999 n. 158";
- In ordine alla determinazione della tariffa, il predetto DPR dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata alle due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- La strutturazione della tariffa, in conformità all'art. 5 comma 1 del DPR 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile della tariffa "è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza";
- In relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze;

- Preso atto che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi con una diversa individuazione dei costi fissi e dei costi variabili;

VISTO il D.L. n. 41 del 22/03/2021, il quale all'art. 30 comma 5 prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, così come confermata dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché dal comma 702 della legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52 comma 1 che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

CONSIDERATO che la Tari è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'art. 1 commi da 161 a 170 della Legge 27/12/2006 n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

RITENUTO necessario approvare un nuovo Regolamento per l'applicazione della Tari con decorrenza 01 gennaio 2021;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. prevede: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dai tributi per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione

che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.”;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27/07/2020 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti dott. Manciola Andrea;

Con il seguente risultato di apposita VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti: n. 9 Voti favorevoli: n. 9

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione della Tari con decorrenza 01 gennaio 2021;
3. Di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento della Tari, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2021; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2021 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto ed al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

Con il seguente risultato di altra apposita VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti: n. 9 Voti favorevoli: n. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di dichiarare ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 il presente atto immediatamente eseguibile.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 07-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Romina Gualtieri)

Sulla proposta deliberativa concretizzata dalla premessa e dal dispositivo di cui alla sopra esposta deliberazione n. 21 del 25-06-2021, comportando la stesa riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**

Data: 25-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Romina Gualtieri)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TRAVAGLINI RINALDO

Il Presidente
F.to Gualtieri Romina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Monsampietro Morico, 17-07-2021

**IL RESPONSABILE DI
PUBBLICAZIONE**
F.to (LAMBERTUCCI FEDERICA)

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to TRAVAGLINI RINALDO
